

**REGOLAMENTO (CE) N. 2616/95 DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94<sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1153/95, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6

novembre 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di novembre 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 novembre 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 l'8 novembre 1995 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,25848 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 novembre 1995 e anteriormente al 4 dicembre 1995 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.